



Dott. Roberto W. Ferrara
COMMERCIALISTA - REVISORE
CONTABILE

RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI: COSA FARE SE SI OMETTE UNA RATA

Dopo la notifica di una comunicazione di irregolarità, (il c.d. “**avviso bonario**“) a seguito di controllo automatico (art. 36-bis DPR. 600/73) o di controllo documentale (art. 36-ter del DPR. 600/73) e di riconoscimento della validità della pretesa tributaria, il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando, tramite modello F24, l'imposta omessa oltre a sanzioni ridotte e ai relativi interessi. Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e può avvenire in un'unica soluzione, oppure ratealmente: con massimo 6 rate trimestrali se l'importo è inferiore a 5.000 €, oppure, con massimo 20 rate trimestrali per importi superiori a tale soglia.

Nel caso in cui ci si avvalga della rateazione, bisogna prestare adeguata attenzione alle condizioni richieste per non perdere tale beneficio, vedendosi così disconoscere tutti gli importi versati con il passaggio automatico all'agente della riscossione che emetterà una cartella di pagamento. Vediamo adesso quali sono le condizioni da rispettare per non vedersi disconoscere il beneficio della rateazione negli avvisi bonari.

Quando si perde il beneficio della rateazione degli avvisi bonari? – Per tutti gli avvisi bonari il mancato pagamento della prima rata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'automatica iscrizione a ruolo di tutte gli importi non ancora versati. L'agente della riscossione provvederà così, decorsi 180 giorni, all'emissione di una cartella di pagamento nella quale verranno iscritti a ruolo gli importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni oltre all'aggio di emissione.

Cosa fare se ci accorgiamo di aver omesso il pagamento di una rata? – Se ci accorgiamo di esserci dimenticati di effettuare il versamento di una rata del rateizzo di un avviso bonario, dobbiamo prestare particolare attenzione ai tempi. Infatti, la rateazione non è persa qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. In pratica, l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente effettua il versamento della rata omessa attraverso l'istituto del “ravvedimento operoso” entro il termine di pagamento della rata successiva.

Come dobbiamo fare per effettuare il ravvedimento operoso? – Per effettuare il ravvedimento operoso il contribuente deve versare il tributo omesso, calcolando e versando anche le sanzioni e gli interessi per il ritardo accumulato. In questo caso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è dello 0,2% per ogni giorno, dal 16° al 30° giorno la sanzione è del 3%, oltre i 30 giorni la sanzione sale al 3,75%. Inoltre dovranno essere versati gli interessi giornalieri al tasso legale dell'1%.

Quali codici tributo utilizzare nel ravvedimento operoso? - Quando si effettua un ravvedimento operoso è importante fare sempre attenzione ai codici tributo da utilizzare, in quanto sbagliando codice si rischia che ci venga disconosciuto l'intero pagamento, in quanto non riconosciuto dall'Erario. Per evitare queste spiacevoli situazioni è consigliare fare effettuare dal vostro commercialista di fiducia i calcoli del ravvedimento e la predisposizione del nuovo F24 del rateizzo che state pagando. In questo modo, sarà più semplice evitare errori. In ogni caso, per chi fosse interessato a provvedere autonomamente sotto potete trovare i codici tributo da indicare nella sezione Erario dell'F24, riportando l'anno di riferimento dell'avviso bonario che state pagando. I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento sono:

- **Codice “8929”** – “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – **SANZIONE**”
- **Codice “1980”** - “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - **INTERESSI**”
- **Codice “8933”**- “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – **SANZIONE**”
- **Codice “1983”** - denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – **INTERESSI**”.

Quale anno di riferimento degli interessi?

Andrete a compilare 3 righe subito sotto i dati anagrafici andando nella sezione "erario".

1. Nella prima dovrete mettere l'importo omesso e quindi non pagato precedentemente, metterete il codice tributo: 4001, l'anno di riferimento (2012 se si tratta del saldo e 2013 se si tratta del primo acconto) e l'importo da pagare a debito.
2. Successivamente passeremo alla compilazione della seconda riga, la quale serve per il versamento degli interessi di mora (scriverete il codice tributo, ovvero 1989, l'anno di riferimento come detto precedentemente 2012 se si tratta del saldo e 2013 se si tratta del primo acconto e l'importo degli interessi che avrete calcolato precedentemente).
3. La terza e quindi l'ultima da compilare, serve per versare la sanzione, dovrete compilarla in questo modo, indicando il codice tributo: 8901, l'anno di riferimento, e l'importo del debito.